



Bologna, 19 marzo 2012  
Prot. n.4153

**Gent.ma dott.sa Morena Diazi**

Responsabile Servizio Energia ed Economia Verde  
Regione Emilia Romagna  
email: energia@regione.emilia-romagna.it  
email certificata: energia@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: segnalazione relativa all'impossibilità di applicazione di specifico punto della DGR 1366/2011 (BUR del 6.10.2011), ovvero richiesta di interpretazione autentica della norma in senso non restrittivo

Gentilissima dottoressa Diazi,  
alcuni nostri iscritti ci hanno segnalato che in diversi casi della reale pratica costruttiva si incontra una oggettiva impossibilità applicativa di un punto specifico delle prescrizioni contenute nella DGR 1366/2011.

Il requisito 6.6 dell'allegato 3 (Uso di FER o assimilate), prescrittivo per tutti gli interventi di cui al punto 3.1 della prima parte, prevede l'obbligo di produrre energia termica ed elettrica mediante uso di FER. In particolare, al punto A.1 (energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria da FER) prescrive l'obbligo di produrre il 50 % dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria con FER "... per gli interventi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lett. a), lett. b) e lett. c), quest'ultima limitatamente ad interventi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti".

In altre parole, risultano parificati in tale obbligo gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione globale di edificio, di ampliamento con altri di entità assolutamente inferiore e limitati al solo ammodernamento dell'impianto in una unità esistente.

La norma, laddove definisce la ristrutturazione di impianto (allegato 1 - definizioni e Termini) cita testualmente:

***impianto termico o di climatizzazione di nuova installazione:*** impianto termico o di climatizzazione installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico.

***interventi di ristrutturazione di un impianto termico:*** interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali e viceversa nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.

Ci apparirebbe una corretta e sana interpretazione quella di considerare il rifacimento di un impianto esistente (quindi su superfici già scaldate, con un semplice intervento di complessiva messa a norma e messa in sicurezza) alla stregua di una manutenzione dello stesso, escludendolo quindi dalla prescrizione relativa alla quota di energia prodotta da FER.

E' facile comprendere, ad esempio, che un banale intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, effettuato in una unità immobiliare situata magari al piano terra di un condominio di diversi piani, rende di fatto impossibile ottemperare a tale requisito.

Ci viene segnalato, peraltro, che invece i tecnici dell'amministrazione regionale che si occupano di informazione, tendono a dare a chi rivolga loro un quesito in merito, una lettura restrittiva e letterale (quindi illogica) sul tema.

via saragozza 175  
40135 bologna

tel 051.4399016  
fax 051.4392175

[www.archibo.it](http://www.archibo.it)

c.f. 80039010378

RER.doc

A prescindere dalle considerazioni dei costi per la fornitura dei sistemi pannelli solari termici, non tanto quelli dell'impianto in sé, già percentualmente rilevantissimi in interventi così modesti, quanto quelli della sicurezza degli operatori (l'ottemperanza ANCHE del d.lgs. 81/08 implica costi molto più alti dell'intervento stesso), riteniamo che per interventi così modesti le tecniche costruttive non consentano un ragionevole vantaggio energetico, e costituiscano invece un evidente lapsus normativo.


L'esperienza sta mostrando come per interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria anche le misure compensative/equivalenti elencate al punto A.3 non sono ad oggi attuabili, in quanto o tecnicamente non praticabili (mancanza di reti di teleriscaldamento o di sistemi per la partecipazione a quote equivalenti di impianti di produzione di energia termica da FER), o economicamente insostenibili per interventi così modesti, e anche le possibilità di deroga offerte dal punto F sembrano sproporzionate rispetto alla dimensione degli interventi per cui la problematica viene sollevata.

Riteniamo pertanto che sia **ragionevolmente indispensabile una rettifica del requisito 6.6 della DGR 1366/11, precisando che il campo di applicazione è circoscritto agli interventi di cui al punto 3.1 lettera a), limitando così l'obbligo di produzione di energia termica mediante FER ai soli interventi in cui ciò è tecnicamente ed economicamente sostenibile.**

Confidiamo che la RER riconoscerà la fondatezza di questa segnalazione, proveniente da una categoria di lavoratori che ogni giorno deve applicare le norme "sul campo" e nelle infinite situazioni disparate che la realtà impone, (oltretutto in un momento storico in cui la drammatica crisi economica che sta strangolando ormai ogni settore colpisce l'edilizia in modo particolare), e che produrrà immediatamente una rettifica almeno interpretativa, laddove quella normativa richiede evidentemente più tempo, per rendere l'applicazione del requisito possibile e sensata.

Confidiamo quindi in una rapida e ovviamente positiva risposta.

il Presidente del Consiglio dell'Ordine  
arch. Pier Giorgio Giannelli



il Referente della Commissione Normative  
del Consiglio dell'Ordine  
arch. Stefano Pantaleoni



architettibologna

